

**Eredità.** Slitta al 1° gennaio 2019 l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'atto in formato digitale

# Successioni, da domani nuovi modelli

## Cambia la dichiarazione telematica ma fino al 31 dicembre resta anche quella cartacea

**Angelo Busani**

■ Dal 1° gennaio 2019 obbligo di presentazione della dichiarazione di successione in via telematica: lo ha stabilito il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134), con il quale è stata approvata anche la modulistica in formato digitale. Il provvedimento ha prorogato il termine precedente del 1° gennaio 2018.

L'obbligo di trasmissione telematica comunque concerne le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in avanti, per quelle precedenti si dovrà utilizzare il modulo cartaceo (il «modello 4», approvato con Dm 10 gennaio 1992). Sempre con modello cartaceo si continueranno a registrare le dichiarazioni di successioni integrative, sostitutive o modificative di tutte quelle dichiarazioni di successione che siano state registrate con il modello 4.

Per tutto il 2018, in alternativa alla presentazione del modello cartaceo, si può far ricorso alla spedizione della dichiarazione di successione in via telematica, ma: ■ fino a oggi (14 marzo 2018) si è potuto utilizzare il modello informatico approvato con il provve-

dimento del direttore delle Entrate del 15 giugno 2017;

■ da domani (15 marzo) al 31 dicembre 2018 si potrà usare, in alternativa al modello approvato nel giugno scorso, quello approvato con il provvedimento prot. n. 305134.

Quest'ultimo contiene anche le istruzioni per compilare il nuovo modello informatico. Le istruzioni sono articolate in due fascicoli di 85 pagine e sono scritte con un rigaggio assai fitto: il che rende la compilazione non particolarmente agevole, anche perché, al fine di fronteggiare le infinite situazioni concrete che una successione ereditaria può presentare, esso si compone di numerosissimi campi raggruppati in 17 «quadri» (da EA a ES).

L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione si genera a causa dell'apertura di una successione (e cioè del decesso di una persona fisica) al fine di pagare l'imposta di successione, oltre ad alcuni tributi «minori», e - se nell'eredità vi sono beni immobili - le imposte ipotecarie catastali: la dichiarazione consiste dunque in un modulo mediante il quale si dichiarano al fisco i

soggetti beneficiari della successione, la consistenza del patrimonio oggetto di successione e del suo valore imponibile.

Per presentare la dichiarazione la legge concede un anno di tempo dalla data di apertura della successione, e cioè dal giorno del decesso. Vi sono però alcuni casi particolari: ad esempio, nell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, il termine annuale decorre dal giorno in cui scade il termine per redigere l'inventario; nella rinuncia all'eredità, il termine decorre dal giorno in cui il chiamato ulteriore viene a conoscenza della rinuncia. Quest'ultima regola vale anche nel caso in cui si verificano eventi che mutino la devoluzione ereditaria: ad esempio, la scoperta di un testamento di cui non si conosceva l'esistenza.

La dichiarazione di successione non deve però essere presentata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende beni immobili.

Quotidiano del  
**Diritto**

24



### INVESTIGAZIONI

#### L'agente incaricato dal Pm non paga per gli errori

di **Patrizia Maciocchi**

La «negligenza» dell'agente delegato dall'autorità giudiziaria a svolgere indagini non può essere fonte di responsabilità civile. La Corte di cassazione, con la sentenza 6036, respinge il ricorso di un avvocato che aveva chiamato in giudizio un maggiore dei carabinieri e il ministero dell'Interno, accusando il primo di aver trasmesso alla dire-

zione distrettuale antimafia un informativa nella quale si ipotizzava a suo carico il reato di associazione mafiosa, senza acquisire la documentazione dalla quale si poteva dedurre la sua completa estraneità, poi chiarita nel corso di un procedimento penale. La domanda di risarcimento del legale era stata accolta in primo grado con un verdetto poi ribaltato in appello. Per la Cassazione è corretta la conclusione della Corte territoriale che, in assenza di dolo ipotesi in cui scatta il reato, aveva escluso l'autonoma responsabilità. Solo da un risvolto penale, come la calunnia, la diffamazione o la dolosa emissione di un atto d'ufficio poteva discendere una responsabilità diretta con conseguente dovere di risarcire.

quotidianodiritto.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'analisi